

## DISPOSIZIONI LIQUIDAZIONE INDENNITÀ E SPESE DI VIAGGIO TESTIMONI

### **ART. 46 D.P.R. n. 115 2002 (Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti)**

- *Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.*
- *Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.*
- *Spetta, inoltre l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.*

### **ART. 48 D.P.R. n. 115 2002 (Testimoni dipendenti pubblici)**

- *Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.*

Ai fini della liquidazione delle spese di viaggio il testimone non residente deve produrre la seguente documentazione che dovrà essere consegnata all'Ufficio Spese di Giustizia, U.O. Dibattimento (stanza 130), primo piano, entro le ore 13.00 o, dopo tale ora, al Cancelliere in Udienza:

1. **Richiesta di liquidazione con autocertificazione;**
2. **Certificazione, a cura del cancelliere, della presenza in udienza del teste;**
3. **Atto di citazione testimoniale con relata di notifica;**
4. **Titoli di viaggio in originale;**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto che in mancanza del titolo di viaggio la spesa potrà essere rimborsata, in via eccezionale, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile produrre il titolo (es. per smarrimento o utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.), sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal teste ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000;

5. **Eventuale autorizzazione all'uso del mezzo aereo** (da richiedere preventivamente all'Autorità Giudiziaria, tramite la cancelleria del giudice che raccoglie la deposizione)

Si ricorda altresì quanto segue:

- il diritto al rimborso delle spese di viaggio spetta soltanto ai testimoni non residenti citati dalla Procura della Repubblica o dal Tribunale, nonché alle persone offese dal reato, ai denunziati, e ai querelanti. La persona offesa che si sia costituita parte civile non avrà diritto ad alcun rimborso eccetto il caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- non hanno diritto al rimborso i testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte - difesa e parte civile - (art. 199 DPR 115/2002);
- ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità (art. 47 c. I, DPR 115/2002);
- agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi ai sensi dell'art. 3 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104 spettano il rimborso delle spese e delle indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni (art. 47 c. II, DPR 115/2002);
- ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza (art. 48 DPR.115/2002).

L'art. 71 DPR cit. prevede che le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni ed ai loro accompagnatori, siano corrisposte a domanda degli interessati. La domanda deve essere presentata all'ufficio, a pena di decadenza, **non oltre cento giorni** dalla data della testimonianza